COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

_____

Segreteria Generale

ORIGINALE
N. 8 del 26-04-2022

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A), DEL D. LGS. 18.8.2000, N.267.

L'anno **duemilaventidue** , il giorno **ventisei** del mese di **Aprile** , alle ore **16:20** nella Sala della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal **Presidente** in data **21-04-2022** prot. n. **6079** si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **ordinaria** , pubblica, in **seconda convocazione**. Presiede la seduta il consigliere **Serena Marino** in qualità di **Presidente** del Consiglio.
Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. 13 e assenti n. 0 come segue:

Qualifica	Cognome e Nome	P/A	Qualifica	Cognome e Nome	P/A
Sindaco	AFFINITO NICOLA	P	Consigliere	DELL'APROVITOLA MARIANNA	P
Consigliere	MORETTI MARIO	P	Consigliere	SEPE PAOLO	P
Consigliere	MASI STEFANO	P	Consigliere	ZAMPELLA GIOVANNI	P
Consigliere	BRACCIANO ALFONSO	P	Consigliere	SGLAVO NICOLA	P
Consigliere	BARBATO NICOLA MAURO	P			
Consigliere	MARINO SERENA	P			
Consigliere	BARBATO RACHELE	P			
Consigliere	BARBATO EUFEMIA	P			
Consigliere	MAURIELLO ELISABETTA	P			

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.Della Peruta Carlo, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.Partecipa il Segretario Comunale: incaricato della redazione del verbale.

Totale presenti: 13 – **Totale Assenti:** 0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

VISTI:
- la Sentenza del T.A.R. Campania Sezione Prima n. 6397/2021, pubblicata l'11.10.2021, non notificata, ma resa nota dal legale di questo Comune, avv. Luigi Incarnato, con nota acquisita al prot.n. 10039 in data 14.10.2021, dalla quale risulta in particolare che: il Gruppo Petrillo s.a.s. di Petrillo Luigi & C., rappresentato e difeso dall'avv. Mario Caliendo, presentava ricorso al T.A.R. Campania, numero di registro generale 2248 del 2018, contro questo Comune e nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania, Molise, Puglia e Basilicata, "*per l'annullamento della determinazione del Responsabile del procedimento prot. n. 120 del 20.4.2018 recante la ottemperanza delle sentenze del TAR Campania di Napoli n. 5558 del 2016 e n. 1858 del 2018 e che conferma la revoca in autotutela dell'aggiudicazione alla società Gruppo Petrillo s.a.s. dei lavori di realizzazione del prolungamento di Via Volta, compresi i sottoservizi; del Bando, del disciplinare e di ogni altro provvedimento, connesso, collegato, propedeutico se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente; nonché per il risarcimento dei danni subiti dal Gruppo Petrillo s.a.s. per non aver potuto realizzare i lavori di prolungamento di Via Volta, compresi i sottoservizi, sia nella forma del rimborso delle spese sostenute che nella forma degli utili e danni curriculari subiti.*"; all'esito del giudizio, con la precitata Sentenza n. 6397/2021, il T.A.R. Campania Sezione Prima respingeva il ricorso avverso l'impugnata determinazione del Responsabile del procedimento del Comune di Carinaro prot. n. 120 del 20.4.2018, quanto alla domanda di annullamento e alla formulata istanza di esecuzione in forma specifica, condannando questo Ente al risarcimento a favore del ricorrente, Gruppo Petrillo s.a.s. di Petrillo Luigi & C., di una somma, allo stato non determinata, commisurata al danno emergente ed al lucro cessante, che dovrà essere quantificata e proposta dall'Amministrazione, e cioè dal Responsabile dei Lavori Pubblici di questo Comune, al ricorrente entro 90 giorni dalla comunicazione e/o notificazione della stessa sentenza, ad oggi ancora non avvenute, ed altresì condannando questo Comune al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge, il tutto pari a complessivi euro 2.918,24, ed al rimborso del contributo unificato pari ad euro 650,00, il tutto ammontante a complessivi euro 3.568,24 in favore della società con attribuzione all'avv. Mario Caliendo antistatario, somma riconoscibile quale debito fuori bilancio;
- la Sentenza n. 3418/2021 pubblicata il 3.12.2021 del Tribunale di Napoli Nord II Sezione Civile, notificata con formula esecutiva dal legale di controparte, avv. Luigi di Girolamo, con pec del 4.1.2022, acquisita da questo Ente al prot.n. 137 in data 5.1.2022, con la quale questo Comune è stato condannato a pagare agli attori sig.ri Paolo Coppola e Rosa Vitale, a titolo di risarcimento per i danni riportati dall'immobile di loro proprietà, sito tra la Via Mazzini del Comune di Carinaro e la Via Petrarca del Comune di Aversa, per l'allagamento del piano interrato dovuto alla fuoriuscita di acqua dalle pareti perimetrali del pozzetto di ispezione di pertinenza del Comune di Carinaro, a causa di fori ivi presenti, la somma di euro 9.300,00, oltre IVA se dovuta e documentata nelle aliquote di legge (IVA che dagli atti d'ufficio non risulta né dovuta né documentata), nonché interessi al tasso legale dall'evento del danno (25.8.2013) e sino al soddisfo, il tutto ammontante, come da conteggi del legale di controparte, avv. Luigi di Girolamo, inoltrati dal legale di questo Comune, avv. Massimiliano Gioia, con nota acquisita al prot.n. 12195 in data 9.12.2021, ad euro 9.656,81, oltre il rimborso per 2/3 delle spese di C.T.U. di euro 835,54, anticipate dagli attori, pari ad euro 557,02, per un debito totale verso i sig.ri Paolo Coppola e Rosa Vitale di euro 10.213,83, somma riconoscibile quale debito fuori bilancio, nonché ai due terzi delle spese di lite, liquidate (già detratta la quota compensata di 1/3)in complessivi euro 1.600,00 (milleseicento/00), di cui euro 200,00 per spese, ed euro 1.400,00 (millequattrocento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte attrice, avv. Luigi di Girolamo, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c., il tutto pari a complessivi euro 1.874,40, somma riconoscibile quale debito fuori bilancio;
- il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Napoli Nord n. 5067/2021 del 10.12.2021, notificato con il relativo ricorso dall'avv. Carolina Varricchio, difensore della ditta DI.MA. Costruzioni Soc. Coop, in persona del legale rappresentante sig. Paolo Di Martino, con pec del 10.12.2021 ed acquisito da questo Ente al prot.n. 12296 in data 13.12.2021, con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma prevista in bilancio di euro 20.830,00, per la fattura elettronica di pari importo n.15/20 del 31.8.2020, relativa ai lavori di installazione di pareti in cartongesso e ristrutturazione dei wc presso la scuola elementare S.G. Bosco, oltre interessi, allo stato non quantificati nel loro esatto ammontare dal competente Responsabile dei Lavori Pubblici di questo Comune, nonché le spese di procedura, liquidate in euro 145,50 per esborsi, euro 540,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A.

come per legge, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, il tutto ammontante a complessivi euro 932,92, somma riconoscibile quale debito fuori bilancio.
- la Sentenza n. 779/19, pubblicata il 19.1.2019, munita di formula esecutiva, trasmessa dall'avv. Patrizia Barbato con pec del 22.3.2022 ed acquisita da questo Ente al prot.n. 4936 in data 23.3.2022 unitamente alla nota, contenente i relativi conteggi, avente ad oggetto: "*sent. N.779/2019 del GdiP di Napoli Nord – Gatti Rosa Maria / Comune di Carinaro*", sentenza con la quale il Giudice di Pace di Napoli Nord, nel dichiarare la responsabilità di questo Comune per i danni occorsi al veicolo Adam Opel tg. DS427ZA, di proprietà della sig.ra Rosa Maria Gatti, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Barbato, in data 16.6.2014, alle ore 09,00 circa, per l'allagamento verificatosi per la pioggia e per il mancato buon funzionamento degli impianti fognari sulla strada consortile in Carinaro, dopo l'uscita Carinaro, dopo la rotonda, nel tratto rettilineo che conduce verso la Nazionale che collega Aversa a Santa Maria Capua Vetere, ha condannato questo Comune al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 1.330,59 a titolo di risarcimento danni, somma riconoscibile quale debito fuori bilancio, oltre gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice, liquidate in complessivi euro 1.100,00, di cui euro 150,00 per esborsi ed euro 950,00 per onorari oltre le spese forfetarie al 15%, IVA e CPA se dovute e documentate come per legge, il tutto ammontante a complessivi euro 1.536,16, somma riconoscibile quale debito fuori bilancio, con attribuzione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc., nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 450,00, somma riconoscibile quale debito fuori bilancio, in favore del Consorzio ASI, ente chiamato in causa da questo Comune ed estromesso dal giudizio;
Dato atto che i debiti suddetti sono tutti riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000, in quanto derivanti da sentenze esecutive;
Considerato che la procedura di riconoscimento riveste carattere di urgenza al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa per l'Ente derivanti da eventuali azioni esecutive;
Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere al riconoscimento dei suddetti debiti, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a), del TUEL, per la somma complessiva di euro 19.906,14, nei confronti dei soggetti risultanti creditori per i suddetti provvedimenti giurisdizionali;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di prendere atto della premessa che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.
2) Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del TUEL la legittimità dei debiti fuori bilancio per l'importo complessivo di euro 19.906,14, in esecuzione delle sentenze e decreto ingiuntivo richiamati in premessa, nei confronti dei soggetti risultanti creditori per i suddetti provvedimenti giurisdizionali.
3) Di fronteggiare la spesa suddetta di euro 19.906,14 con i fondi di cui alla Missione 1 Programma 11 Macroaggregato 103 del redigendo bilancio 2022 - capitolo 590: "Debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del TUEL".
4) Di autorizzare il responsabile del servizio interessato a porre in essere tutti gli atti consequenziali di sua competenza ai fini della liquidazione della spesa.
5) Dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della Legge 27.12.2002, n.289.

Carinaro, lì 13 Aprile 2022

Il Responsabile del Servizio Legale
SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Carlo DELLA PERUTA)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltati i seguenti interventi:
- Il Sindaco relaziona come da proposta e fa presente che alla proposta è allegato il parere positivo del Revisore dott. Piluso.
- Il Consigliere Masi dichiara di avere la necessità di parlare con la dott.ssa Maria Marsilio.
- Il Presidente fa presente che la dott.ssa Marsilio sta lavorando.
- Il Consigliere Masi replica che la dott.ssa Marsilio è a disposizione del Consiglio Comunale, perché, se ci sono delle delibere sulle quali ella ha fornito parere positivo, la dott.ssa Marsilio viene a conferire

con il Consiglio Comunale.
- Il Presidente invita il Consigliere Masi ad abbassare i toni e a non fare la lezioncina.
- Il Consigliere Masi afferma quanto segue. Ha perplessità sulla legittimità del parere del Responsabile del Servizio Finanziario. Il Regolamento comunale di contabilità non dispone diversamente dal TUEL. Menziona dell'art. 163 del TUEL i comma 1 ed il comma 2, che attiene alla gestione provvisoria, ed il comma 5, che riguarda l'esercizio provvisorio. Si è in esercizio provvisorio, disciplinato dal comma 5. Il comma 2 disciplina la gestione provvisoria, che è fattispecie diversa, oltre alle ipotesi tassativamente contemplate dalla legge, l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, cioè i debiti fuori bilancio. Se è vero, come è vero, che si è in esercizio provvisorio e non in gestione provvisoria, chiede se si possa pagare un debito fuori bilancio. Secondo lui no, perché il dato normativo è chiarissimo. Ma il dato normativo si interpreta e ha trovato una recentissima sentenza della Corte dei conti n. 55 del 2020 Sezione controllo delle Marche, che afferma l'impossibilità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio nel corso dell'esercizio provvisorio, perché la delibera di riconoscimento può essere adottata solo in caso di precise scansioni temporali, in sede di approvazione del bilancio di previsione, ovvero in sede dell'adozione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio, circostanze che non ricorrono in questo caso, ferma la possibilità di disporre in sede regolamentare che si possa disporre in ogni fase dell'esercizio. Il regolamento comunale non dispone nulla, ma seppure disponesse, potrebbe consentire il riconoscimento non solo due volte l'anno, ma una volta approvato il bilancio, anche ogni settimana, ma mai nel caso dell'esercizio provvisorio. Il bilancio di previsione e la delibera di assestamento sono i momenti in cui gli equilibri di bilancio vengono valutati in maniera approfondita e complessiva. Ipotizzare che si possa provvedere, proprio durante la vacanza del bilancio, come adesso, costituirebbe un'inammissibile aporia logica. In secondo luogo il principio di tipicità e tassatività delle spese consentite in esercizio provvisorio esclude che si possa procedere all'adempimento di obbligazioni che non rientrano nei casi contemplati e ancor di più di carattere eccezionale, come quelle aventi ad oggetto debiti fuori bilancio. Questa è la 55/2020. Pertanto crede che i pareri, che sono stati forniti, siano illegittimi.
- Il Sindaco replica quanto segue. Gli ultimi capoversi della proposta di delibera fanno riferimento al fatto che la procedura di riconoscimento riveste carattere di urgenza al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa per l'Ente derivanti da eventuali azioni esecutive. Il Consigliere Masi, quando legge gli articoli, non dovrebbe omettere le parti più importanti, perché poi si dà una falsa lettura di ciò che dice la legge. Dà lettura dell'art. 163, commi 1 e 2 del TUEL.
- Il Consigliere Masi replica quanto segue. Se non si approva il bilancio entro il 31 maggio, si va in gestione provvisoria e possono essere riconosciuti i debiti fuori bilancio. Ma non si è in gestione provvisoria, ma in esercizio provvisorio, che è diverso e non si possono approvare debiti derivanti da sentenze esecutive.
- Il Sindaco replica che se non si procede, ci sarà un danno.
- Il Consigliere Masi afferma quanto segue. Questo è un problema della Maggioranza. Se anche ci fosse un danno, non si può fare. La Corte dei conti e la legge lo dicono chiaramente.
- La Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Maria Marsilio afferma che sia questo intervento che quello precedente del Consigliere Masi sono di offesa gratuita e, per rispondere, ha bisogno dei tempi tecnici.
- Il Consigliere Masi chiede di sospendere la seduta per il tempo che la dott.ssa Maria Marsilio ritiene necessario, per potere dire se c'è stato o meno un errore.
- La Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Maria Marsilio, replica che il parere è legittimo.
- Il Consigliere Masi afferma che se la Corte dei conti con sentenza 55/2020 ha ragione, il parere è illegittimo.
- Il Presidente fa presente che non si conosce l'oggetto delle sentenze e spesso anche la Corte di cassazione si contraddice ed il Consiglio non può essere sospeso.
- Il Consigliere Dell'Aprovitola dichiara quanto segue. Il suo gruppo esprime solidarietà alla dott.ssa Marsilio. Prende le distanze dall'accusa di offese gratuite. Sarebbe opportuno ascoltare il parere anche del Segretario Comunale.
- Il Consigliere Masi afferma che da una sua ricerca ha notato che negli anni passati non sono mai stati approvati debiti fuori bilancio in esercizio provvisorio.
- Il Segretario afferma quanto segue. La necessità di provvedere urgentemente al riconoscimento dei debiti fuori bilancio deriva principalmente dalla sentenza notificata con formula esecutiva il 4/5 gennaio di quest'anno, relativa al danno all'immobile della famiglia Coppola – Vitale. Siccome a breve scadranno i 120 giorni dalla notifica, termine entro il quale l'Ente deve provvedere necessariamente al pagamento, nel caso di mancato riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale, il Comune sarà esposto alle azioni esecutive, con ulteriore danno erariale, con il pagamento di somme ulteriori per precetto e pignoramento.
- Il Consigliere Masi replica che, quando si arriverà a pagare le somme ulteriori, si discuterà su dove

stanno le responsabilità, perché se una cosa si può fare si fa, se non si può fare, non si fa.
- Il Consigliere Dell'Aprovitola chiede di sapere come mai si sia arrivati così tardi a prendere atto del pagamento di questa sentenza.
- Il Segretario fa presenteche i termini dei 120 giorni per il pagamento del debito più cospicuo non sono ancora spirati e che da gennaio non si è più riunito il Consiglio Comunale.
- Il Consigliere Masi afferma quanto segue. La sentenza Tar Campania di Via Volta non è stata notificata ed i 120 giorni non sono neanche cominciati a decorrere. C'è il problema del 4 maggio e la possibilità di avere dei problemi, ma, al momento, si è ancora nei termini, perché potrebbe essere che questa Amministrazione approva il bilancio e in quell'occasione, se lo fa entro il 4 maggio, si paga anche questo. C'è poi un debito fuori bilancio su una vicenda curiosa. Ci sono dei lavori effettuati alla scuola. La somma è prevista in bilancio; c'è stato l'impegno di spesa; i lavori sono stati effettuati, ma l'impresa non è stata pagata, per cui ha fatto il ricorso per il decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo non è stato opposto, per cui il giudice ha intimato al Comune di Carinaro il pagamento di quanto dovuto e delle ulteriori spese. In questa sede vanno riconosciute le ulteriori spese, che sono un debito fuori bilancio. Se il Consiglio Comunale non le riconosce, succede che col passare del tempo si fa il pignoramento al conto corrente, come è già successo in passato, per delle responsabilità, e si arriva a proporre delle delibere, che secondo lui sono illegittime.
- Il Sindaco replica quanto segue. Il debito DIMA deriva da un finanziamento fatto dallo Stato solo per un acconto. La differenza dei lavori fatti in piena pandemia, per potere permettere ai bambini della scuola elementare e materna di andare a scuola a settembre, è stata fatta ad agosto 2020. I lavori sono stati regolarmente svolti dalla ditta; il trasferimento dell'erario è avvenuto solo per acconto; si è più volte sollecitato il MIUR, il Provveditorato, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero dell'Interno. Ma non è solo il Comune di Carinaro ad essere in credito verso l'erario dei saldi di quella misura, per l'adeguamento delle strutture ai nuovi standard per il Covid. Per cui, il Comune non poteva pagare con i soldi del bilancio. Il parere del Revisore, che ha scritto che le somme erano previste nel bilancio, ha preso un abbaglio. Sono previsti nel bilancio fatto, ma non in quello che già c'era.
- Il Consigliere Masi replica che bastava opporsi al ricorso.
- Il Sindaco replica che il Comune non può opporsi a dei lavori regolarmente svolti da una ditta, che ha premesso che i ragazzi non perdessero i giorni di scuola, andando incontro a spese ancora maggiori. Si sta parlando veramente di banalità, di 900 euro. Chiede al Consigliere Masi perché non parla del debito riguardante Via Volta. Su un debito fuori bilancio di 19.906 euro, questa Amministrazione si è resa rea per 900 euro. Mentre si vuole tacere sugli altri 19.000 euro. Via Volta è costata solo per gli avvocati 3.500 euro. Ovviamente ci si aspetta ancora che la controparte notifichi all'Ente quanto sia il danno emergente e il lucro cessante. Questo si andrà a ripercuotere ancora sull'Ente, a causa dei passati Consiglieri Comunali. Circa la sentenza dei signori Coppola e Vitale, si parla di un danno arrecato per un evento del 25 agosto 2013 e si vuole far ricadere oggi su chi sta in questa aula un danno per cose non causato dall'attuale Amministrazione. Addirittura si sarebbe potuti addivenire ad un accordo bonario. Ci sono decine di missive, con le quali il sig. Coppola chiedeva un incontro per una verifica bonaria e si arriva ad una sentenza di condanna. E poi si vuole condannare questa Amministrazione per 900 euro per una ditta, che ha svolto regolarmente i lavori e che, giustamente, pretende che venga pagata la fattura, perché ha svolto i lavori e lo Stato non ha ancora trasferito la somma. Nessuno è responsabile. La procedura di riconoscimento di questi debiti riveste carattere di urgenza. Oggi si è costretti a votare questa proposta di delibera. Chiede alla Responsabile e al Segretario di inviare queste sentenze alla Corte dei conti. Loro voteranno per pagare un danno per Via Volta, perché le precedenti Amministrazioni sono state incapaci a prendere le loro responsabilità se andare avanti o fare marcia indietro. La passata Amministrazione e quella precedente volevano costruire una strada sul terreno di non proprietà. Si è all'assurdo.
- Il Consigliere Dell'Aprovitola precisa che la passata Amministrazione ha fatto un passo indietro e non è andata a costruire su una porzione, che non era di proprietà del Comune, ed è la ragione per cui oggi c'è questo debito fuori bilancio.
- Il Sindaco replica che stava parlando dell'Amministrazione ancora precedente. C'è un parere dei Responsabili; c'è un parere del Revisore, per cui si sente pronto a votare questa delibera, insieme, crede, alla Maggioranza, assumendosene tutta la responsabilità, anche per cose che non hanno provocato essi della Maggioranza, ma le passate Amministrazioni. Chi deve affrontare le responsabilità, ci deve mettere la faccia, non deve scappare, non deve fare solo il giudice inquisitore.
- Il Consigliere Masi replica quanto segue. In questa sede un Consigliere Comunale ha argomentato in maniera seria relativamente alla legittimità dei pareri forniti. In qualsiasi aula consiliare seria, di fronte all'obiezione, chi ha fornito i pareri o dice stai sbagliando perché, oppure dice devo riflettere, sospendiamo il Consiglio per studiare la cosa, ritorno e ti dico no, oppure mi hai convinto e ritiro il parere. Questo succede nei posti civili, mentre egli non ha avuto risposta.
- Il Segretario menziona la deliberazione della Corte dei conti Sezione di controllo per la Regione

Siciliana, che ha affermato che, a seguito della sostituzione dell'art. 163 del d.lgs.267/2000, è risolta legislativamente in senso favorevole all'ammissibilità di disporre pagamenti per le obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi durante l'esercizio provvisorio, ne deriva la possibilità che - per tali specifici atti - tale evenienza avvenga anche tramite l'adozione del necessario provvedimento formale di riconoscimento del debito.
- Il Consigliere Masi, rivolgendosi alla dott.ssa Marsilio, la invita a rileggere la delibera di Giunta 2 del 2022, con cui ella dà atto dell'esercizio provvisorio, rispetto poi a quello che si può fare, sovrappone la disciplina dell'esercizio e quella della gestione, come se fossero la stessa cosa.
- Il Presidente afferma che il Consigliere Masi sta facendo delle insinuazioni gravi alla dott.ssa Marsilio e non può metterla così alla gogna in Consiglio Comunale.

Con n. 7 voti favorevoli, n. 1 voti contrari (Masi) e n. 5 astenuti (Barbato Rachele, Dell'Aprovitola, Sepe, Zampella e Sglavo) resi in forma palese, per alzata di mano, dai n. 13 componenti del Consiglio Comunale presenti,

DELIBERA

DI APPROVARE la soprariportata proposta di deliberazione.

Successivamente, con n. 7 voti favorevoli, n. 1 voti contrari (Masi) e n. 5 astenuti (Barbato Rachele, Dell'Aprovitola, Sepe, Zampella e Sglavo) resi in forma palese, per alzata di mano, dai n. 13 componenti del Consiglio Comunale presenti, delibera di dichiarare, ai sensi del comma 4, art.134, del D.Lgs.n.267/2000, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile.

Il Presidente
Dott.ssa Serena Marino

Il Segretario Generale
Dott. Carlo Della Peruta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all' albo pretorio del sito web dell' ente http://www.comune.succivo.ce.it conforme all'originale in data 00-00-0000 e resterà affissa per n. 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Generale
Dott. Carlo Della Peruta

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

[**X**]E' divenuta esecutiva il giorno 00-00-0000 essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della Pubblicazione (art. 134, c.3, D.Lgs 267/2000);

[]E' divenuta esecutica il giorno 00-00-0000 , essendo stata dichiarata immediatamente Eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c.4, D.Lgs 267/2000);

Il Segretario Generale
Dott. Carlo Della Peruta

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.n.82/2005 e ss.mm.ii.